

Bruxelles, 9 dicembre 2025
(OR. en)

15759/25

ECOFIN 1580
UEM 575
FIN 1430
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PRR) da parte della Francia il 28 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 14 luglio 2023³.
- (2) Il 28 ottobre 2025 la Francia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Francia ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Francia a causa di circostanze oggettive riguardano 24 misure.

² Cfr. documenti ST 10162/21 e ST 10162/21 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. documenti ST 11150/23, ST 11150/23 ADD 1 REV 2 e rettifica ST 14651/24 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Francia ha spiegato che quattro misure non sono più realizzabili a causa di difficoltà tecniche impreviste legate a progetti specifici che fanno parte delle misure. Si tratta delle misure C3.I1 (Sostegno al settore ferroviario), C4.I3 (Piano di sostegno al settore aeronautico), C9.I3 (Ristrutturazione di strutture medico-sociali) e C10.I1 (Industria senza combustibili fossili). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Francia ha spiegato che una misura non è più realizzabile a causa degli oneri amministrativi richiesti per attuarla operando una chiara distinzione rispetto a un'altra misura. Si tratta della misura C2.I8 (Riciclaggio e riutilizzo). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) La Francia ha spiegato che una misura non è più realizzabile a causa degli oneri amministrativi richiesti per attuarla. Si tratta della misura C7.I8 (Miglioramento digitale del sistema di istruzione). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tale misura sia soppressa. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) La Francia ha spiegato che una misura non è più realizzabile a causa del fallimento dell'impresa comune "Hyvia". Si tratta della misura C10.I2 (IPCEI idrogeno). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (8) La Francia ha spiegato che una misura non è più realizzabile a causa di un livello di ambizione del regime "MaPrimeRenov" superiore a quello inizialmente previsto al momento della presentazione del piano REPowerEU nel 2023, fatto che ha determinato un aumento del costo unitario di ciascun progetto. Si tratta della misura C10.I4 (Ristrutturazione energetica degli alloggi privati, con "MaPrimeRenov"). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (9) La Francia ha spiegato che una misura è stata modificata al fine di attuare un'alternativa migliore per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta della misura C7.I11 (Sostegno ai settori culturali e alla ristrutturazione del patrimonio culturale). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tale misura sia modificata. Poiché tali circostanze giustificano una modifica della misura, la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (10) La Francia ha spiegato che 15 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare l'esecuzione della decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure C1.R2 (Revisione della regolazione termica con RE2020), C2.I7 (Modernizzazione dei centri di cernita, del riciclaggio e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti), C2.R2 (Legge sull'economia circolare), C3.I3 (Mobilità quotidiana: sviluppo delle infrastrutture di trasporto pubblico), C3.I6 (Inverdimento dei porti), C4.I2 (Sviluppare l'idrogeno decarbonizzato), C6.R1 (Aspetti strutturali della legge sulla programmazione della ricerca), C7.R1 (Legge sulla differenziazione, sul decentramento, sulla deconcentrazione e su varie misure per semplificare l'azione pubblica locale (3DS)), C7.R2 (Legge organica sulla sperimentazione), C7.R5 (Valutazione della qualità della spesa pubblica), C7.I1 (Digitalizzazione delle imprese), C7.I6 (Applicazioni del ministero dell'Interno), C8.R3 (Salute e sicurezza sul lavoro), C9.I2 (Ammodernamento e ristrutturazione degli ospedali e dell'offerta di assistenza sanitaria) e C10.I3 (Ristrutturazione termica degli edifici pubblici). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (11) In seguito alla soppressione e alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Francia ha chiesto di utilizzare le risorse liberate dalla soppressione e dalla riduzione del livello di attuazione delle misure per innalzare il livello di attuazione di una misura. Si tratta della misura C10.I5 (Sostegno alla domanda di veicoli puliti). Su questi presupposti la Francia ha chiesto di innalzare il livello di attuazione di una misura ovvero C3.I2: (Sostegno alla domanda di veicoli puliti (piano automobilistico)). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Valutazione della Commissione

- (12) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Non arrecare un danno significativo

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ (principio "non arrecare un danno significativo"). Il PRR modificato valuta la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" secondo la metodologia stabilita nella comunicazione della Commissione 2021/C58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"⁵. La valutazione è effettuata sistematicamente per ogni riforma nuova o modificata e ogni investimento nuovo o modificato, seguendo un approccio in due fasi. La valutazione giunge alla conclusione che, per tutte le misure modificate, non sussiste il rischio di arrecare un danno significativo. Ove necessario, i requisiti della valutazione rispetto a tale principio sono integrati nella progettazione di una misura o specificati in un suo traguardo od obiettivo. Sulla base delle informazioni fornite si può concludere che nessuna misura arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

⁴ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

⁵ GU C 58, del 18.2.2021, pag. 1.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (15) La soppressione dell'obiettivo 10-6 ("Veicoli commerciali leggeri H2 (progetto Hyvia))" dell'investimento C10.I2 (IPCEI idrogeno) e la riduzione del livello di attuazione dell'investimento C10.I1 (Industria senza combustibili fossili) sono controbilanciate dall'aggiunta della misura rafforzata C10.I5 (Sostegno alla domanda di veicoli puliti nell'ambito del piano REPowerEU). Questa misura rafforzata inclusa nel capitolo dedicato al piano REPowerEU introduce un miglioramento sostanziale del livello di ambizione dell'investimento già incluso nella misura C3.I2 (Sostegno alla domanda di veicoli puliti), che prevede finanziamenti sia per i veicoli ibridi che per quelli completamente elettrici. La misura rafforzata prevede un sostegno per l'acquisto di altri 109 300 veicoli elettrici o a idrogeno a zero emissioni. Le modifiche introdotte nelle misure attraverso la revisione del PRR non influiscono sulla valutazione del piano REPowerEU, che rimane invariata.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 49 % della dotazione totale del PRR modificato e al 93,4 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (17) La modifica del PRR modificato non altera in modo sostanziale la sua ambizione rispetto alla transizione verde, dato che la dotazione totale per le misure a sostegno degli obiettivi climatici è diminuita solo di 0,5 punti percentuali rispetto alla valutazione modificata del 26 giugno 2023. Tale diminuzione è dovuta al ridimensionamento di diverse misure, ovvero investimento C3.I1 (Sostegno alle ferrovie), investimento C10.I1 (Industria senza combustibili fossili) e investimento C10.I2 (IPCEI idrogeno) e all'eliminazione della marcatura verde della misura C9.I3 (Ristrutturazione di strutture medico-sociali), ampiamente compensata dal rafforzamento della misura C10.I5 (Sostegno alla domanda di veicoli puliti). La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Contributo alla transizione digitale

- (18) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,5 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (19) La modifica del PRR modificato non altera in modo sostanziale la sua ambizione rispetto alla transizione digitale, dato che la dotazione totale per le misure a sostegno della transizione digitale è diminuita solo di 0,1 punti percentuali rispetto alla valutazione modificata del 26 giugno 2023. Tale diminuzione è dovuta all'eliminazione dell'investimento C7.I8 (Aggiornamento digitale del sistema di istruzione). La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Costi

- (20) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (21) Per le misure che sono state ridimensionate nel PRR modificato, la diminuzione dei costi stimati è stata proporzionale alla diminuzione dei traguardi e degli obiettivi pertinenti o basata su metodologie di buona qualità e documenti giustificativi comprovanti che le modifiche dei costi erano giustificate, ragionevoli e plausibili. Infine l'importo dei costi totali stimati del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (22) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato sono adeguate (rating A) per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati a norma di detto regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti erogati nell'ambito del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per proteggere il bilancio dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (23) Nel periodo intercorso dalla valutazione precedente la Commissione ha avuto accesso alle informazioni sull'attuazione corrente del sistema di audit e di controllo della Francia. Tra queste figurano le risultanze dell'audit sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione svolto dalla Commissione in Francia.

⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj>).

- (24) Alla luce delle informazioni di cui sopra la Commissione ritiene che il sistema di controllo interno del PRR della Francia sia complessivamente adeguato.

Altri criteri di valutazione

- (25) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Francia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (26) A seguito della valutazione positiva, da parte della Commissione, del PRR modificato, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (27) I costi totali stimati del PRR modificato della Francia ammontano a 41 089 518 309 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Francia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Francia dovrebbe essere pari a 40 269 973 178 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Francia rimane pertanto invariato.
- (28) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di tale decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.
- (29) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁷ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato della Francia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
